

*Studio Associato di Dottori Commercialisti  
Revisori Legali*

Dott. Mario Volpi  
Dott. Mauro Bottega  
Dott. Alessandro Michetti  
Dott. Giorgio Gozzoli

Dott. Guido Fontana  
Dott. Linda Gazzillo  
Dott. Piero Albani  
Dott. Giovanni Cottini  
Dott. Alessandro Bianchi  
Dott. Marco Corali

Bergamo, 19 novembre 2022

AI SIGNORI CLIENTI

LORO SEDI

**CIRCOLARE DI AGGIORNAMENTO N. 21/2022**

**1. CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER BAR, RISTORANTI, PISCINE E CATERING**

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato il provvedimento n. 423342 del 18.11.2022, contenente il contenuto informativo, le modalità e i termini di presentazione delle istanze per accedere al contributo a fondo perduto previsto per ristoranti, bar, piscine e catering, di cui all'art. 1-ter comma 2-bis del Decreto Sostegni-bis, inserito dall'art. 3, comma 2 del Decreto Sostegni-ter (cfr. circolare di Studio n. 7/2022 § 5).

**E' possibile presentare l'istanza per la richiesta del contributo a partire dal 22 novembre e fino al 6 dicembre 2022.**

Si ricorda che il contributo è destinato alle imprese che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate dai seguenti codici ATECO:

- 96.09.05, Organizzazione di feste e cerimonie;
- 56.10, Ristoranti e attività di ristorazione mobile;
- 56.21, Fornitura di pasti preparati (catering per eventi);
- 56.30, Bar e altri esercizi simili senza cucina;
- 93.11.2, Gestione di piscine,

che hanno subito una riduzione dei ricavi 2021 non inferiore al 40% rispetto ai ricavi 2019. Per le imprese costituite nel 2020, la riduzione del 40% è determinata tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dei mesi del 2020 successivi a quello di apertura della partita IVA rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi 2021.

Al fine di determinare correttamente i ricavi relativi ai periodi di imposta 2019 e 2021, necessari per la verifica della riduzione di almeno il 40%, le istruzioni alla compilazione dell'istanza riportano una tabella riepilogativa

dei campi delle dichiarazioni dei redditi ai quali far riferimento.

L'istanza deve essere presentata all'Agenzia delle Entrate, in via telematica utilizzando il modello approvato (allegato alla presente circolare con le relative istruzioni), mediante la procedura web resa disponibile nell'area riservata del portale "Fatture e corrispettivi":

- direttamente dal richiedente;
- oppure tramite un intermediario di cui all'art. 3 comma 3 del DPR 322/98 con delega di consultazione del Cassetto fiscale del richiedente ovvero al servizio "*Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici*" del portale "*Fatture e corrispettivi*".

In alternativa, per la compilazione dell'istanza, è anche possibile utilizzare software di mercato che rispettino le specifiche tecniche stabilite con il provvedimento in esame.

L'istanza, come anticipato, può essere inviata dal 22 novembre al 6 dicembre 2022 e contiene, oltre ai dati identificativi del soggetto richiedente e alla dichiarazione di possesso dei requisiti d'accesso all'agevolazione:

- la dichiarazione in relazione all'ammontare complessivo degli aiuti concessi all'impresa unica nell'ambito del regime "*de minimis*", ai sensi del regolamento 1407/2013 della Commissione europea, la cui registrazione nel RNA è avvenuta o avverrà nel triennio 2022-2024;
- il quadro A, per l'indicazione dei codici fiscali dei soggetti in relazione di controllo con altre imprese, rilevante ai fini della definizione di impresa unica.

Nel suddetto periodo è possibile, in caso di errore, presentare un'istanza sostitutiva della dichiarazione precedentemente trasmessa.

L'ammontare del contributo spettante viene definito al termine del periodo di presentazione delle istanze, non rilevando l'ordine di presentazione delle medesime.

In particolare, le risorse finanziarie, pari a 40 milioni di euro per il 2022, sono erogate alle imprese che hanno validamente presentato l'istanza, con le seguenti modalità:

- il 70% delle risorse è ripartito in egual misura tra tutti i beneficiari;
- in aggiunta, il 20% dell'assegnazione finanziaria è ripartito, in egual misura, tra i beneficiari che presentano un ammontare di ricavi 2019 superiore a 400.000 euro;
- il restante 10% dell'assegnazione finanziaria si aggiunge alle precedenti ripartizioni per le imprese beneficiarie che presentano un ammontare di ricavi 2019 superiore a 1 milione di euro.

L'ammontare del contributo riconosciuto a ciascuna impresa è pari al minore tra l'importo spettante e l'importo residuo di aiuti ancora fruibili, determinato in base all'ammontare di aiuti in regime "*de minimis*" indicato nell'istanza e l'erogazione è effettuata mediante accredito diretto sul conto corrente identificato dall'IBAN indicato nell'istanza, intestato al richiedente.

Nel caso in cui l'ammontare del contributo spettante sia superiore a 150.000 euro, il dichiarante deve trasmettere all'Agenzia delle Entrate la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa alla dichiarazione antimafia, disciplinata dal D.Lgs. n. 159/2011, con l'indicazione dei soggetti da sottoporre a verifica antimafia oppure la dichiarazione di essere iscritto negli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, di cui all'art. 1 comma 52 della L. n. 190/2012.

Qualora l'agevolazione si riveli in tutto o in parte non spettante, l'Agenzia delle Entrate recupera il contributo

indebitamente percepito con i relativi interessi e irroga le sanzioni in misura corrispondente a quelle previste dall'art. 13, comma 5 del D,Lgs. n. 471/97 (dal 100% al 200% del contributo non spettante).

## **2. COMUNICAZIONE AL MISE PER GLI INVESTIMENTI "INDUSTRIA 4.0"**

Si ricorda che entro il 30.11.2022 le imprese che hanno effettuato nel 2021 investimenti in beni strumentali materiali ed immateriali nuovi "Industria 4.0" di cui alle Tabelle A e B, Legge n. 232/2016 (Finanziaria 2017), per i quali è riconosciuto il credito d'imposta previsto dalla Legge n. 178/2020 (Finanziaria 2021), sono tenute a presentare entro il 30.11.2022 un'apposita comunicazione al MISE nella quale indicare, tra l'altro, la tipologia di beni oggetto dell'investimento e il costo agevolabile.

Si rammenta che, oltre alla citata comunicazione, è altresì necessario disporre di una perizia asseverata da cui risulti che gli stessi beni possiedono le caratteristiche tecniche previste dalla norma e risultano altresì interconnessi al sistema aziendale. Per i beni di costo unitario pari o inferiore a € 300.000, la perizia può essere sostituita da una dichiarazione resa dal legale rappresentante ex DPR n. 445/2000.

La comunicazione riguarda anche gli investimenti:

- "prenotati" entro il 31.12.2020, per i quali l'effettuazione è intervenuta nel 2021;
- effettuati nel 2021, la cui interconnessione è avvenuta successivamente.

La comunicazione al MISE va effettuata utilizzando lo specifico "*Modello di comunicazione dei dati concernenti il credito d'imposta per investimenti in beni strumentali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese di cui agli allegati A e B alla legge n. 232 del 2016*", approvato con il Decreto del 6.10.2021, composto:

- dal Frontespizio;
- da 2 Sezioni (A e B) per l'indicazione dei dati / informazioni relative agli investimenti in beni materiali di cui all'Allegato A, Finanziaria 2017 e agli investimenti in beni immateriali di cui all'Allegato B, Finanziaria 2017.

Il modello è reperibile al seguente indirizzo [www.mise.gov.it/it/transizione40](http://www.mise.gov.it/it/transizione40).

La comunicazione in esame va inviata al MISE entro il termine di presentazione del mod. REDDITI riferito al periodo d'imposta di effettuazione degli investimenti.

Pertanto, come sopra accennato, per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare la comunicazione relativa agli investimenti effettuati nel periodo 1.1 - 31.12.2021 va trasmessa entro il 30.11.2022.

Si rammenta che esclusivamente con riferimento agli investimenti effettuati nel 2020 il termine era stato fissato al 31.12.2021.

Il modello:

- va firmato digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa;
- va inviato in formato elettronico tramite PEC al seguente indirizzo: [benistrumentali4.0@pec.mise.gov.it](mailto:benistrumentali4.0@pec.mise.gov.it)

In base al comma 5 dell'art. 1 del citato Decreto del 6.10.2021 il mancato invio del modello in esame:

- non comporta la disapplicazione / revoca dell'agevolazione;
- non determina effetti in sede di controllo da parte dell'Amministrazione finanziaria.

I dati / informazioni indicati nel modello sono, infatti, acquisiti dal MISE al solo fine di valutare l'andamento,

la diffusione e l'efficacia delle misure agevolative.

**Comunicazione credito d'imposta per "Ricerca & Sviluppo" e "Formazione 4.0"**

Si evidenzia che entro il 30.11.2022 va altresì effettuata la comunicazione relativa:

- al credito d'imposta per gli investimenti effettuati nel 2021 in attività di ricerca e sviluppo, attività di innovazione tecnologica e attività di design e ideazione estetica, di cui all'art. 1, commi 200, 201 e 202, Legge n. 160/2019 (Finanziaria 2020) così come definite dal DM 26.5.2020.

A tal fine, va utilizzato lo specifico "*Modello di comunicazione dei dati concernenti il credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica*", firmato digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa, da inviare in formato elettronico tramite PEC al seguente indirizzo: [cirsid@pec.mise.gov.it](mailto:cirsid@pec.mise.gov.it)

- al credito d'imposta per le spese di formazione del personale dipendente sostenute nel 2021 finalizzate all'acquisizione / consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale previste dal Piano nazionale "Impresa 4.0" di cui all'art. 1, commi da 46 a 56, Legge n. 205/2017 (Finanziaria 2018) e al DM 4.5.2018.

A tal fine va utilizzato lo specifico "*Modello di comunicazione dei dati concernenti il credito d'imposta formazione 4.0*", firmato digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa, da inviare in formato elettronico tramite PEC al seguente indirizzo: [formazione4.0@pec.mise.gov.it](mailto:formazione4.0@pec.mise.gov.it)

I modelli sopra accennati sono reperibili al predetto indirizzo [www.mise.gov.it/it/transizione40](http://www.mise.gov.it/it/transizione40).

\* \* \* \* \*

Restando a disposizione per ogni eventuale chiarimento, si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

Dott. Alessandro Michetti

